

Nota alla Sentenza Avv. Valentina Vaccaro

Con ricorso notificato in data 11/02/2019, la Confartigianato Imprese, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e due odontotecnici hanno chiesto al TAR Lazio l'annullamento delle note del Ministero della Salute DGPROF prot. 45421 e prot. n. 45423 del 24 settembre 2018, nonché del parere del Gruppo Tecnico sull'Odontoiatria (G.T.O.) del 12 luglio 2018 e del documento tecnico redatto dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) del 13 luglio 2018 con i quali era stato espresso parere negativo all'inserimento nell'ambito delle professioni sanitarie della figura dell'odontotecnico.

Si è costituita ANDI sostenendo l'inammissibilità del riconoscimento dell'odontotecnico come professione sanitaria: a ciò ostando la normativa nazionale che conduce all'art. 5 del D. Lgs. n. 43/2006, laddove è vietata qualsiasi normazione per figure che non rientrano nell'ambito di quelle già definite come "professioni sanitarie" dalla legge n. 251/2000 e laddove non vi sia il fabbisogno territoriale di nuove figure professionali in ambito sanitario.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 2352/2022 ha ritenuto infondato il ricorso delle associazioni di odontotecnici, asserendo che è incontestato che l'odontotecnica non è una professione sanitaria: tale figura, originariamente istituita dal Regio Decreto 1334/1928, è classificata nel Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 come arte ausiliaria alla professione sanitaria dell'odontoiatra. Il manufatto protesico/ortodontico è da considerarsi un dispositivo medico su misura per il quale è sempre necessaria la prescrizione del medico che indichi sotto la propria responsabilità le caratteristiche specifiche di progettazione, per cui essendo vietato all'odontotecnico di esercitare, anche alla presenza del medico, manovre cruenta ed incruente nella bocca del paziente, il medesimo deve considerarsi ad ogni effetto di legge un fabbricante di dispositivi medici e non una professione sanitaria.

Ne consegue che l'odontotecnico non svolge attività professionale sanitaria ma attività produttiva e il proprio committente è unicamente l'odontoiatra che è l'unico soggetto responsabile verso il paziente. Del resto, la valutazione delle prestazioni meccaniche a fatica dell'usura dentale naturale e di quella su manufatti protesici con materiali di ultimissima generazione, nonché i parametri di stimolazione per la simulazione del ciclo masticatorio rientra solamente nel campo strettamente odontoiatrico.

Pertanto:

- per potere disciplinare e/o inquadrare l'odontotecnico tra le professioni intellettuali e, nello specifico, tra le professioni sanitarie occorre che il Parlamento emani una legge-quadro, che scandisca i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale nel rispetto della garanzia degli interessi pubblici generali;

- attualmente tale legge non esiste nell'ordinamento vigente;

- l'art. 5 della L. n. 43/2006 non è applicabile all'odontotecnico in quanto tale figura non è prevista tra quelle di cui all'art. 1 della medesima legge e segnatamente dalla L. n. 251/2000 e dal DM del 29/3/2001.

Il TAR Lazio ha, quindi, concluso che la professione sanitaria dell'odontoiatra copre integralmente il fabbisogno di prestazione sanitaria nell'area di competenza, per cui l'istituzione di una nuova figura sanitaria (odontotecnica) determinerebbe una sovrapposizione e una parcellizzazione nell'ambito di una stessa specifica area di competenza.